



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FAMIGLIE

Art. 1

Il Comune di Busca, nel pieno rispetto della Costituzione, riconosce il ruolo fondamentale della famiglia per la crescita, lo sviluppo e il benessere della persona.

Per la concreta attuazione di tali principi e nel pieno rispetto dello Statuto Comunale si istituisce la Consulta delle famiglie.

E' organismo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche per la famiglia e ne rappresenta punto di riferimento e di aggregazione nonché sede di confronto con le realtà sociali del territorio e può esprimere pareri sugli argomenti che riguardano problemi della famiglia di qualunque ceto sociale, nazionalità o confessione.

Ha piena autonomia per la regolamentazione del proprio funzionamento e per le azioni che intende porre in essere.

Le proposte, i pareri e ogni altra iniziativa non sono, comunque, vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Art. 2

La Consulta rappresenta i bisogni della famiglia, avanzando proposte ed elaborando progetti e programmi da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale contribuendo all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia.

In particolare può:

- promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie del territorio;
- promuovere iniziative atte a sensibilizzare e diffondere una cultura per la famiglia come istituzione sociale fondamentale, e a rendere la società e le altre istituzioni più attente e adeguate ai problemi che riguardano la stessa;

- favorire il metodo collaborativo tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore della Famiglia;
- contribuire, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dall'amministrazione comunale o da terzi, nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, ricreativi, ecc., al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita delle famiglie sul territorio.
- promuovere azioni affinché l'Amministrazione Comunale effettui studi e ricerche sulla situazione delle famiglie sul territorio.

Alla Consulta della Famiglia possono aderire i rappresentanti dei genitori nell'ambito delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei Servizi per l'infanzia.

La Consulta è aperta altresì all'apporto ed alla partecipazione di enti, associazioni o gruppi che operino nel territorio e che svolgano il proprio operato prevalentemente nell'ambito delle problematiche familiari e del ruolo genitoriale.

Art. 3

La Consulta opera tramite un'Assemblea, con compiti e funzioni generali, e un Presidente con funzioni e compiti di rappresentanza e di attuazione delle determinazioni assembleari.

L'Assemblea è composta da:

- n. 1 rappresentante dei servizi sociali designato dal Presidente del Consorzio per i servizi socio assistenziali delle Valli Grana e Maira
- n. 4 rappresentanti dei genitori nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie e dei Servizi per l'infanzia così suddivisi: un rappresentante della scuola elementare, uno della scuola media, uno della scuola materna pubblica e uno della scuola materna privata. La designazione avviene ad opera dell'Autorità scolastica competente.
- n. 1 membro in rappresentanza di ogni ente, associazione o gruppo che operi nel territorio di Busca e svolga il proprio operato prevalentemente nell'ambito delle problematiche familiari e del ruolo genitoriale.
- n. 3 membri in rappresentanza delle associazioni sportive il cui ambito di interesse coinvolge la famiglia e che svolgono attività giovanile. Tali associazioni designano concordemente i suddetti membri.
- n. 1 rappresentante della Vicaria di Busca designato dall'Autorità Ecclesiastica competente.

Su richiesta ed invito del Presidente possono prendere parte all'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, individuato nell'ambito del Consiglio Comunale, nonché altri componenti del Consiglio Comunale stesso anche in rappresentanza delle minoranze.

Il Sindaco assume le necessarie iniziative per ottenere le suddette designazioni e procede con proprio atto alla costituzione dell'Assemblea e ne convoca la prima riunione.

L'Assemblea, nell'ambito della finalità di cui al precedente art. 1 e nei limiti del presente documento, stabilisce con autonomia regolamentare il dettaglio delle proprie competenze e il proprio funzionamento nonché le funzioni del Presidente.

La prima seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco e in tale occasione l'Assemblea procede alla nomina del suo Presidente, scegliendolo fra i propri membri, che in seguito la convocherà e la presiederà.

Il Presidente nomina un suo vice scegliendolo tra i componenti dell'Assemblea che, con funzioni di vicepresidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa.

L'Assemblea esercita collegialmente le sue funzioni; si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione e con un terzo dei componenti in seconda convocazione; le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; un componente di volta in volta designato dal Presidente, funge da Segretario della riunione che provvede alla redazione del verbale.

Possono comunque partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, quelle realtà individuali o associative non componenti permanenti della stessa che possono tuttavia portare un contributo alle specifiche tematiche in discussione.

La partecipazione dei rappresentanti e membri dell'Assemblea della Consulta è gratuita.

L'assemblea provvede a predisporre annualmente una relazione illustrativa sui bisogni e sulle necessità rilevate e sull'attività svolta per sottoporla all'Amministrazione Comunale.

La sede della Consulta è fissata presso il Palazzo comunale ove sono individuati i locali per la sua attività.

L'Assemblea dura in carica 5 anni dalla data di costituzione con provvedimento del Sindaco.

Eventuali sostituzioni in corso di durata sono limitate al completamento di tale periodo e sono disposte dal Sindaco previa designazione come prima specificato.

I membri dell'Assemblea decadono, oltre che per decorrenza del termine anche per volontarie dimissioni che devono essere presentate al rispettivo soggetto che ne ha disposto la designazione e contestualmente al Sindaco.

L'ammissione di nuovi enti o associazioni è stabilita dal Sindaco, dopo l'espressione del parere dell'assemblea.